

Società a responsabilità limitata semplificata

Informazioni alla clientela su alcune controindicazioni

La società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) è disciplinata dall'art. 2463-*bis* del codice civile (introdotto dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Dette società sono regolate da uno **statuto standard**, approvato con D.M. 23 giugno 2012, n. 138.

L'art. 9, commi 13, 14 e 15 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha apportato alcune modificazioni a tale disciplina, precisando in particolare che "le clausole del modello *standard* tipizzato sono inderogabili", consentendo che la SRLS sia costituita da soci persone fisiche di qualunque età, e consentendo altresì che gli amministratori possano essere anche soggetti diversi dai soci.

A norma del suddetto art. 3 del d.l. n. 1/2012, per la costituzione della s.r.l. semplificata non sono dovuti onorari notarili, né imposte di bollo o diritti di segreteria, il Notaio chiede un compenso per l'attività di iscrizione al Registro Imprese, ed è dovuta l'imposta di registro (ora nella misura di euro 200). La spesa Notarile complessiva ammonta quindi ad €500 circa.

Nella valutazione circa la **convenienza o meno della scelta di questo tipo sociale**, occorre considerare quanto segue:

1) la s.r.l. semplificata, a parte le esenzioni sopra descritte, è soggetta alle normali imposte (Ires, Irap, ecc.), come qualsiasi altra società a responsabilità limitata;	2) non vi è alcun esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dalla redazione annuale del bilancio di esercizio, con i relativi costi ed onorari tipicamente classici delle SRL classiche.
3) per la s.r.l. semplificata sono normalmente dovuti i diritti camerali annuali;	4) occorre effettuare normalmente la vidimazione dei libri sociali, con i relativi costi (imposte di bollo, tassa sulle concessioni governative, onorari notarili);
5) gli atti modificativi dello statuto sociale, e le cessioni delle quote sociali, sono soggetti alle normali imposte e tasse ed onorari notarili;	6) i soci possono essere solo persone fisiche;
7) lo statuto <i>standard</i> non può essere modificato né implementato con aggiunte di alcun tipo. I soci possono derogarvi nei loro rapporti interni (con patti parasociali), ma non modificando lo schema ministeriale di statuto, poiché a norma dell'art. 2463- <i>bis</i> c.c. l'atto pubblico deve essere redatto "in conformità al modello <i>standard</i> ".	

Ove invece si decidesse di avvalersi dell' impresa individuale:

- è possibile usufruire del regime fiscale di vantaggio introdotto dall'art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, purché non oltre il compimento dei 35 anni di età, in luogo delle imposte sui redditi e dell'Irap è dovuta un'imposta sostitutiva con l'aliquota del cinque per cento;
- le operazioni effettuate non sono soggette ad Iva;

è previsto altresì l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili).

La SRL Semplificata può avere intrinseci una serie di inconvenienti, quali i seguenti:

1- non è prevista né possibile l'indicazione della scadenza degli esercizi sociali (per cui è incerto se detta scadenza maturi 365 giorni a decorrere dalla data dell'atto costitutivo, o dall'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero al 31 dicembre di ogni anno solare);	2- non è possibile disciplinare nello statuto i poteri di amministrazione e di rappresentanza (stabilendo ad esempio la necessità di firma congiunta, o la riserva del potere di rappresentanza a qualcuno soltanto degli amministratori, o l'autorizzazione dei soci per determinati atti più importanti);
3- non è possibile inserire nell'atto clausole di prelazione o gradimento in caso di cessione delle quote sociali (con la conseguenza che questa è libera, ed è possibile l'ingresso	4- non è possibile regolare statutariamente la successione a causa di morte del socio, né le modalità di liquidazione della quota sociale;

in società di chiunque, senza filtri né limitazioni);	
5- non possono essere stabilite, secondo la volontà dei soci, maggioranze diverse da quelle legali per le deliberazioni dell'assemblea dei soci (neanche per le modificazioni dell'atto costitutivo, o per deliberazioni di particolare importanza);	6- non possono essere inserite clausole di conciliazione ed arbitrato per l'ipotesi di controversie tra soci, o tra soci e organi sociali;
7- nell'impossibilità di prevederli nello statuto, pare non siano consentiti finanziamenti ai soci alla società, in conformità al t.u. bancario e relative disposizioni attuative (art. 6, commi 1 e 2, della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n. 1058),	8- nell'impossibilità di prevederlo nello statuto non è possibile stabilire nello statuto che l'approvazione del bilancio abbia luogo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (vale sempre il termine di legge di 120 giorni, ex artt. 2478-bis e 2364 c.c.).
9- non è prevista l'indicazione della durata della società, con la conseguenza che a norma dell'art. 2473 c.c. i soci hanno diritto di recesso senza alcuna limitazione;	10- l'attività gratuita del notaio riguarda esclusivamente la stipula dell'atto costitutivo mentre per la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese ed altre attività di consulenza sono dovuti i normali onorari notarili).